

# Comune di San Giorgio Canavese

## Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 5 del 21.11.2024

OGGETTO:

**PARERE SUL FONDO CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  
DECENTRATA 2024**

Il Revisore dei Conti dott. Maurizio Tomalino ai sensi dell'articolo 234 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

**Premesso**

- che in data 19/11/2024 il Segretario Comunale ha trasmesso copia della determinazione n. 73 del 17/09/2024 avente ad oggetto: “Costituzione fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024”;
- preso atto di quanto a seguire:
  - la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2023, esecutiva, relativa all’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026;
  - la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06/02/2024, esecutiva, relativa all’approvazione del PIAO 2024 unitamente al Piano della Performance;
  - i successivi atti di variazione del bilancio e del PIAO;
  - il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
  - il vigente regolamento di contabilità;
  - il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
  - il C.C.D.I. per la distribuzione del fondo delle risorse decentrate 2023;
  - il CCNL siglato in data 21/05/2018;
  - il CCNL siglato in data 16/11/2022;
  - la delibera della Giunta Comunale n. 105 del 09/07/2024, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024, INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE, DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA, con la quale Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intende interamente richiamata;
  - la "Preintesa del contratto collettivo decentrato integrativo" sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica, dal RSU e dalla rappresentanza sindacale, in data 31.10.2024

**Visti**

L’art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del*

*presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;*

L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:

*“Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;*

L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;*

L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

*“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;*

L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

*“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;*

*(DISPOSIZIONE VALIDA PER I COMUNI)*

Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 recante la seguente disciplina:

*“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante:

*“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Segretario Comunale;

**Verificato che:**

- che la quantificazione e la conseguente utilizzazione delle risorse del 2024 – come di seguito rappresentato, comprendendo anche la quota parte destinata alle elevate qualificazioni - rispettano le disposizioni contrattuali e normative in vigore;

**SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017**

	<b>ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2024</b>
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	<b>18.042,38</b>	<b>18.042,38</b>
Indennità di Posizione e risultato EQ Fondo Straordinario	<b>2.827,60</b>	<b>2.827,60</b>
<b>TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017</b>	<b>20.869,98</b>	<b>20.869,98</b>
<b>RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>		<b>OK</b>

	<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016</b>	<b>ANNO 2024</b>
Fondo stabile soggetto al limite	18.042,38	19.311,87
Fondo variabile soggetta al limite	0,00	0,00
Risorse fondo prima delle decurtazioni	18.042,38	19.311,87
Decurtazioni 2011/2014	0,00	0,00
Decurtazioni operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	0,00	0,00

<b>TOTALE FONDO DELL'ANNO PER RISPETTO LIMITE</b>	<b>18.042,38</b>	<b>19.311,87</b>
Decurtazioni per rispetto 2016		1.269,49
<b>RISORSE FONDO DOPO LE DECURTAZIONI</b>		<b>18.042,38</b>
Risorse stabili NON sottoposte al limite		2.638,26
Risorse variabili NON sottoposte al limite		557,66
<b>TOTALE FONDO DECURTATO, INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE</b>		<b>21.238,30</b>

#### Attesta che

- i dati contenuti nella relazione illustrativa e nella relazione tecnico finanziaria allegate all'ipotesi di CCI del personale non dirigente del Comune di San Giorgio Canavese annualità economica 2024;
- la congruità e la compatibilità dei costi derivanti dal CCI anno 2024 con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nei contratti collettivi nazionali di categoria;
- che esiste copertura finanziaria per tutte le somme destinate agli utilizzi previsti nell'ipotesi di CCI anno 2024;
- che il Comune di San Giorgio Canavese ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2023 e, allo stato attuale, è previsto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2024;
- che gli oneri previsti nel CCI 2024 sono coerenti con il limite di spesa per il personale, per l'esercizio 2024, di cui all'art. 1, commi 557,557 bis, 557 ter e 557 quater, della legge 296/2006 e sono rispettati i limiti posti in materia di spesa di personale dalla normativa vigente;
- che il Fondo risorse decentrate anno 2024 è costituito nel rispetto del limite previsto dall'art 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

#### Conclude

con un controllo positivo di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa rispetto ai vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 165/2001.

Il Revisore

dott. Maurizio Tomalino

*FIRMATO DIGITALMENTE*